

LA MALATTIA

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E RELATIVA RETRIBUZIONE

Il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo che varia in funzione della anzianità di servizio: il cosiddetto PERIODO DI COMPORTO

PERIODO DI COMPORTO BREVE che viene calcolato conteggiando le assenze che si verificano nell'arco dei 36 mesi precedenti l'inizio della malattia : SIA NEL VECCHIO CHE NEL NUOVO CCNL

tabella A VECCHIO CCNL			tabella B NUOVO CCNL		
ANZIANITÀ di SERVIZIO	Periodo massimo di assenza per malattia ai fini della CONSERVAZIONE del POSTO	TRATTAMENTO ECONOMICO	ANZIANITÀ di SERVIZIO	Periodo massimo di assenza per malattia ai fini della CONSERVAZIONE del POSTO	TRATTAMENTO ECONOMICO
↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ AUMENTANO I PERIODI RETRIBUITI ↓ AL 100 % E PER I RESTANTI ↓ SI PASSA DAL 50 % ALL' 80 %
Fino a 3 anni	6 mesi	100% primi 2 mesi 50 % succ. 4 mesi	Fino a 3 anni	183 giorni (6 mesi)	100% primi 4 mesi (122 giorni) 80 % i restanti
Da 3 a 6 anni	9 mesi	100 % primi 3 mesi 50 % succ. 6 mesi	Da 3 a 6 anni	274 giorni (9 mesi)	100 % primi 5 mesi (153 giorni) 80 % i restanti
Oltre 6 anni	12 mesi	100% primi 4 mesi 50 % succ. 8 mesi	Oltre 6 anni	365 giorni (12 mesi)	100% primi 7 mesi (214 giorni) 80 % i restanti

Il trattamento economico, indicato nella tabella sopra riportata, si calcola sempre nei 36 mesi.

nota :ai fini economici è previsto un ulteriore periodo al 100 % per i ricoveri in ospedale superiori a 10 giorni e sino ad un massimo di 61 giorni
Il trattamento economico, indicato nella tabella sopra riportata, ricomincia da capo ad ogni malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del lavoro : significa che ai fini economici non si fa più il conteggio dei 36 mesi.

I PERIODI DI COMPORTO PROLUNGATO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO SONO UGUALI SIA NEL NUOVO CHE NEL VECCHIO CCNL :	
per anzianità di 3, 6 e oltre i 6 anni = comporto prolungato di : 9 , 13,5 e 18 mesi	per anzianità di 3, 6 e oltre i 6 anni = comporto prolungato di : 274 , 411 e 548 giorni (per semplificare i conteggi sono stati trasformati i mesi in giorni)

VECCHIO CCNL

PER MALATTIA BREVE S'INTENDE QUELLA FINO A 5 GIORNI

Ai soli fini del trattamento economico le assenze per malattie successive alla 7° effettuate nel triennio precedente, di durata pari o inferiore a 5 giorni di calendario sono conteggiate in misura doppia (in questo modo si arriva più rapidamente ad avere un trattamento economico del 50 %)

si possono fare n°.7 malattie brevi in 36 mesi i cui primi 3 gg. sono retribuiti al 100% (superati i 7 eventi, ogni giorno di malattia **vale doppio**)

PURTROPPO PER RIPARTIRE CON IL CONTEGGIO DEVI ASPETTARE 3 ANNI !!

LA MALATTIA BREVE

NUOVO CCNL

PER MALATTIA BREVE S'INTENDE QUELLA FINO A 5 GIORNI

La regola viene riportata su base annuale , pertanto ogni anno tutto si azzerra e si ricomincia da capo.

le malattie brevi in un anno sono 5; a fine anno il contatore riparte da zero nei primi 3 eventi per malattia i primi 3 giorni sono retribuiti al 100 % (sarebbero 9 eventi in 36 mesi rispetto al 7 del vecchio CCNL) nel 4° evento i primi 3 gg. sono retrib. al 66 % e nel 5° evento i primi 3 gg. al 50 %.

A FINE ANNO IL CONTEGGIO SI AZZERRA E SI RIPARTE !!!!

nota : sono pagate sempre al 100% le assenze per ricoveri ospedalieri, day hospital, morbo di Cooley, neoplasie, epatite B e C, malattie cardiocircolatorie, emodiali,

E PER LA PRIMA VOLTA : tutte le malattie collegate allo stato di gravidanza